

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**C O P I A**

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 19 DEL 24/06/2020 RELATIVA A:  
"DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(NUOVA IMU) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO  
2020".

Nr. Progr. **38**

Data **26/10/2020**

Seduta NR. **5**

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 26/10/2020 alle ore 20:45.  
Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ERRIQUEZ ALESSANDRO	S	GAMBETTA VALERIA	S		
GIOVANNINI MICHELE	S	RESCA PAOLO	S		
RAISA TIZIANA	S	MACCAFERRI GIUSEPPE	S		
FAELLA ALICE	S	FAGIOLI ELENA	N		
COCCHI ANDREA	S	DARDI FULVIA	S		
MORELLI PAOLA	S	CINQUE GIOVANNI	S		
TOSTO LUCIA	S				
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*FAGIOLI ELENA*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Assessori Esterni:

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO A SCAVALCO del Comune, DOTT. FAUSTO MAZZA.*

*Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. ALESSANDRO ERRIQUEZ dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.*

*Sono designati a scrutatori i Sigg. :*

, , ,

**OGGETTO:**

**INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 19 DEL 24/06/2020 RELATIVA A: "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2020".**

Il Consiglio del Comune di Castello d'Argile, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Sindaco – Decreto n. 5 datato 12.05.2020, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza.

Il Sindaco – Presidente – Alessandro Erriquez, assume la Presidenza, dalla “Sala del Consiglio” ubicata presso la sede del Comune di Castello d'Argile, Piazza Gadani n. 2, Castello d'Argile (BO), in collegamento telematico da remoto, mediante l'utilizzo della piattaforma Google Meet, come attestato dalla registrazione della seduta.

Partecipa in aula ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale reggente Dott. Fausto Mazza.

L'identità dei Consiglieri presenti, tutti collegati da remoto in videoconferenza, è accertata dal Segretario comunale il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento in tale modalità della seduta medesima.

Il Sindaco-Presidente informa che è collegata da remoto la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Cinzia Bovina, quindi invita l'Assessore Giovannini ad illustrare l'argomento in oggetto.

L'Assessore Giovannini, sulla scorta delle favorevoli risultanze istruttorie poste in essere dal competente ufficio e dei conseguenti pareri favorevoli resi dall'ufficio medesimo, illustra all'Assemblea la proposta di deliberazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 19 del 24/06/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, concernente: “Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (nuova I.M.U.) e della detrazione per abitazione principale – anno 2020”, con cui è stata determinata per l'annualità 2020 la misura delle aliquote “Nuova IMU” e della detrazione di base come segue:
    - a) abitazione principale nella misura del 6,0‰ per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
    - b) abitazione e pertinenze locate a canone concordato – art. 2 comma 3 Legge 431/1998 nella misura del 5,00‰;
    - c) alloggi regolarmente assegnati all'Azienda Casa Emilia-Romagna Spa nella misura del 4,8‰;
    - d) una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1- A/8 – A/9 e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale nella misura del 6‰;
    - e) tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati nella misura del 10,6‰;
  - la detrazione base di € 200,00 per le seguenti tipologie:
    - abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A/1-A/8-A/9);
    - alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna S.p.A.;
  - per l'applicazione delle ulteriori agevolazioni relative alle unità immobiliari:
    - locate a canone concordato – art. 2 comma 3 L. n. 431/1998;
    - una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9, e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- i “soggetti passivi”, interessati dall'applicazione delle ulteriori agevolazioni indicate nel presente paragrafo, devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di

fatto richieste, mediante dichiarazione sostitutiva come disposto dall'art. 4, comma 5, del vigente Regolamento Generale delle Entrate, entro l'anno d'imposta in cui le medesime si verificano. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto fintanto che non interverranno modifiche a quanto dichiarato;

- n. 31 del 21/07/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, concernente: "Adozione nuovo regolamento generale delle entrate e della riscossione", con cui all'art. 5, comma 3, si stabilisce e si conferma quanto sancito dal precedente Regolamento Generale delle Entrate all'art. 4, comma 5, e più precisamente che: *"Le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari, pena decadenza, mediante dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa e non è soggetta ad autenticazione. Può anche essere trasmessa via fax con allegata copia di documento di identità valido, o in modo digitale con le modalità previste dalla normativa vigente. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione, della riduzione e dell'esenzione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile."*;

Considerato che:

- A. i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 erano esenti IMU fino al 31/12/2019 (ai sensi del comma 708, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.), ma dovevano scontare la TASI nella misura massima dell'aliquota base del 1,00‰ (ai sensi dei commi 676 e 678, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.), purché il Comune con deliberazione del Consiglio comunale non l'avesse ridotta anche fino all'azzeramento totale;
- B. i fabbricati costruiti e destinati da imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dal 01/07/2013 fino al 31/12/2019 erano esenti IMU (ai sensi dell'art. 2 del DL n. 102/2013 convertito nella Legge 28/10/2013 n. 124 e ss.mm.ii.), ma dovevano scontare la TASI con aliquota base pari all'1,00‰ (ai sensi dei commi 676 e 678, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.), purché il Comune con deliberazione del Consiglio comunale non l'avesse aumentata fino ad un'aliquota massima del 2,5‰ o ridotta anche fino all'azzeramento totale;

Dato atto che l'Ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27/03/2015, esecutiva, concernente: "Determinazione delle aliquote, rate e scadenze del tributo sui servizi indivisibili TASI - anno 2015", aveva determinato le seguenti aliquote:

- a) abitazione principale nella misura del 1,2 ‰ per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - b) tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle sopra indicate 0,0‰;
- pertanto, si evince che la misura dell'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 ed ai fabbricati costruiti e destinati da imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, fino al 31/12/2019 era pari allo 0,0‰;

Richiamata la propria deliberazione n. 60 del 18/12/2019, esecutiva, concernente: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)", con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e al punto 8. del dispositivo del medesimo atto sono state confermate per l'anno 2020:

- le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e della detrazione per abitazione principale deliberate con proprio atto n. 9 del 27/03/2015, esecutivo;
- le aliquote, rate e scadenze del tributo sui servizi indivisibili (TASI) deliberate con proprio atto n. 10 del 27/03/2015, esecutivo;

Visti:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160 del 2019, il quale dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle norme riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, comma 750, della Legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 751 della Legge n. 160 del 2019, il quale dispone che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che:

- per garantire gli equilibri di bilancio l'Ente ha approvato le aliquote della "nuova IMU" per l'anno d'imposta 2020 tenendo conto del fatto di dover garantire comunque l'acquisizione del gettito ex TASI facendolo confluire nel gettito della nuova IMU;
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 prevede che, se il Comune non delibera entro il termine per l'approvazione del bilancio, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno. Tale regola presuppone l'esistenza di aliquote già deliberate l'anno precedente, ma tale situazione non si verifica con la "nuova IMU". Nel 2020 è entrata in vigore una nuova disciplina, diversa da quella in vigore fino al 2019, anche perchè il nuovo tributo somma la vecchia IMU e la TASI. Pertanto, senza delibera del Consiglio comunale si devono applicare le aliquote di base previste dalla normativa statale e non quelle dell'anno precedente, che sono riferite ad un tributo soppresso;
- è volontà dell'Amministrazione comunale confermare nell'ambito della determinazione delle aliquote della nuova IMU 2020 la misura dello 0,0% per la fattispecie dei fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 e per quella dei fabbricati costruiti e destinati da imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visti:

- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020, in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2020;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – nuova IMU – adottato con propria deliberazione n. 18 del 24/06/2020, esecutiva;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione adottato con propria deliberazione n. 29 del 21/07/2020, esecutiva;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

## D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di integrare la propria deliberazione n. 19 del 24/06/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, concernente: “Determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (nuova I.M.U.) e della detrazione per abitazione principale – anno 2020”, come segue:
  - fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993: aliquota pari allo 0,0‰;
  - fabbricati costruiti e destinati da imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,0‰;
  
- 2) di dare atto che a seguito di quanto stabilito al precedente punto 1) la misura delle aliquote della “nuova IMU” – anno 2020 - determinata con propria deliberazione n. 19 del 24/06/2020, esecutiva, è integrata come segue:
  - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 6,0‰;
  - b) abitazione e relative pertinenze locata a canone concordato – art. 2 comma 3 Legge 431/1998: aliquota pari allo 5,0‰;
  - c) alloggi regolarmente assegnati all’Azienda Casa Emilia-Romagna Spa: aliquota pari al 4,8‰;
  - d) una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 – A/9, e relative pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 6,0‰;
  - e) fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993: aliquota pari allo 0,0‰;
  - f) fabbricati costruiti e destinati da imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,0‰;
  - g) tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati: aliquota pari al 10,6‰;
  - h) la detrazione base di € 200,00 per le seguenti tipologie:
    - abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A/1-A/8-A/9);
    - alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Casa Emilia-Romagna S.p.A.;
  - i) per l’applicazione delle ulteriori agevolazioni relative alle unità immobiliari:
    - locata a canone concordato – art. 2 comma 3 L. n. 431/1998;
    - una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9, e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

i “soggetti passivi”, interessati dall’applicazione delle ulteriori agevolazioni indicate nel presente paragrafo – lettera i), devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste, mediante dichiarazione sostitutiva come disposto dall’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione, entro l’anno d’imposta in cui le medesime si verificano. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto fintanto che non interverranno modifiche a quanto dichiarato;
  
- 3) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, entro il termine tassativo del 02/11/2020, art. 13, comma 15, del DL n.

201/2011, come modificato dal DL n. 34/2019 – art. 1, comma 767, L. n. 160/2019 e art. 106 DL n. 34/2020;

- 4) di disporre la pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune, contestualmente alla pubblicazione della presente deliberazione, stante l'urgenza di rendere nota la presente integrazione.

Infine, stante la necessità e l'urgenza di dare corso alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine tassativo del 02/11/2020, come disposto dalla vigente normativa;

## D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco-Presidente, dichiara aperta la fase della discussione. Interviene il Consigliere Maccaferri.

(Per il contenuto integrale degli interventi si fa integrale rinvio alla registrazione in atti.)

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Sindaco-Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione in precedenza illustrata.

L'esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale, in forma palese mediante affermazione vocale - audio, è il seguente:

Presenti dodici, votanti nove

Favorevoli n. nove (Sindaco e la componente di maggioranza)

Contrari nessuno

Astenuti n. tre (Consiglieri Maccaferri, Dardi, Cinque)

La proposta di deliberazione E' APPROVATA.

Successivamente il Sindaco invita l'Assessore M. Giovannini a motivare la richiesta di immediata eseguibilità, quindi il Sindaco-Presidente, stante l'urgenza e la necessità di dare corso alla trasmissione telematica della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del federalismo Fiscale entro il termine tassativo del 02/11/2020, come disposto dalla vigente normativa, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale, in forma palese mediante affermazione vocale - audio, è il seguente:

Presenti e votanti n. dodici

Favorevoli n. nove (Sindaco e la componente di maggioranza)

Contrari n. tre (Consiglieri Maccaferri, Dardi, Cinque)

Astenuti n. 0

Quindi la deliberazione, in precedenza approvata, viene DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267 del 2000.



# COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città Metropolitana di Bologna

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### SERVIZIO TRIBUTI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 38 del 26/10/2020**

OGGETTO:

**INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 19 DEL 24/06/2020 RELATIVA A:  
"DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(NUOVA IMU) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2020".**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

Favorevole

Contrario

Lì, 23/10/2020

**FIRMATO**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**F.to BOVINA CINZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città Metropolitana di Bologna

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### SERVIZIO TRIBUTI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 38 del 26/10/2020**

OGGETTO:

**INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 19 DEL 24/06/2020 RELATIVA A:  
"DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(NUOVA IMU) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2020".**

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

] Favorevole

] Contrario

] Non dovuto

Lì, 23/10/2020

**FIRMATO  
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

**F.to BOVINA CINZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).





**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 38 del 26/10/2020**

OGGETTO:

**INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 19 DEL 24/06/2020 RELATIVA A: "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2020".**

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2020, poichè:

[ ] decorsi i termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 09/11/2020

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to ELENA MANFERRARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 26/10/2020**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*F.to ALESSANDRO ERRIQUEZ*

IL SEGRETARIO A SCAVALCO

*F.to DOTT. FAUSTO MAZZA*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ***

E' copia conforme all'originale,in carta libera  
e consta di Nr. fogli \_\_\_\_\_ .

Catello d'Argile, li 30/10/2020

ISTRUTTORE DIRETTIVO

*ELENA MANFERRARI*

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 26/10/2020**

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **30/10/2020** al **14/11/2020** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, lì 30/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
*F.to ELENA MANFERRARI*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ***

E' copia conforme all'originale, in carta libera  
e consta di Nr. fogli \_\_\_\_\_ .

Catello d'Argile, lì 30/10/2020

ISTRUTTORE DIRETTIVO  
*ELENA MANFERRARI*

---